



AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Protezione Civile

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di redazione del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse di informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio, con contestuale aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

CUP: B62B23000540004 – CIG: 9909675A80

Indice	
Premesse.....	4
1.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....	4
1.1 Documentazione di Gara	4
1.2 Chiarimenti	5
1.3. Comunicazioni	5
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO	5
3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO	7
4. SOPRALLUOGO	9
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	9
6. REQUISITI GENERALI	11
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	11
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
9. COMPROVA REQUISITI	16
10. AVVALIMENTO.....	17
11. DOCUMENTO PASSOE	18
12. SUBAPPALTO.....	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
16. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	20
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	22
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	22
16.4 DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALL'ART. 89 DEL CODICE, IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
16.5 CAUZIONE PROVVISORIA.....	26
16.6 CONTRIBUTO ALL'ANAC	29
16.7 PATTO DI INTEGRITÀ	29
16.8 DOCUMENTO PASSOE.....	29
17. BUSTA B - OFFERTA TECNICA.....	29
18. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA	33
19 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA).....	34
19. 1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	34
19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA /SUBCRITERI QUALITATIVI (QL).....	36
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	36
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	37
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.....	37
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	41
27.1 Protocollo di Legalità	41
27.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	43

27.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	43
27.4 Patto di Integrità	43

Premesse

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara.

Il presente appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli**, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

All'indirizzo di cui sopra sono disponibili un manuale guida alla registrazione al Portale Appalti e alla presentazione delle offerte telematiche nonché un servizio di assistenza.

Gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente la Piattaforma digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di affidamento (richieste chiarimenti, invio documenti, presentazione dell'offerta, ecc.).

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), delle previsioni della Legge n. 120/2020 - nonché sulla scorta delle Linee Guida n.1 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geol. Monica Adamo, monica.adamo@comune.napoli.it.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.napoli.it e sulla pagina <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

1.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1.1 Documentazione di Gara

Tutta la documentazione di gara è visionabile sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, e comprende

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Delibere relative al piano di allontanamento della Regione Campania.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri atti di gara.

1.2 Chiarimenti

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni lavorativi antecedenti il termine per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, analoghi strumenti di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le operazioni di gara si svolgeranno da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Il verbale di gara, terminata la seduta, sarà consultabile nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 D.Lgs. 50/2016)" della piattaforma.

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di redazione del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse alla informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio, con contestuale aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, tramite procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016.

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli**, accessibile all'indirizzo:

<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Il valore stimato dell'appalto è di € 122.959,34 oltre CPA al 4% pari a € 4.918,37 e IVA al 22% pari a € 28.133,10 per un totale di € 156.010,81.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	<u>Importo oltre IVA</u>
1	<i>Piano di esodo per il rischio Campi Flegrei</i>	71240000-2	P	€ 122.959,34
Importo complessivo a base di gara oltre IVA e oltre oneri				€ 122.959,34

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice".

Il corrispettivo per le prestazioni richieste è stato valutato come aliquota percentuale del corrispettivo determinato per la redazione di uno strumento di pianificazione generale.

Il valore dell'opera è stato valutato come prodotto tra il numero di abitanti e il PIL pro-capite del Comune di Napoli.

Il corrispettivo per la redazione del piano è stato calcolato con i seguenti parametri:

- categoria *Territorio e urbanistica*,
- destinazione funzionale *Pianificazione*,
- ID. Opere U.03 *Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore*.
- Prestazione: *Pianificazione urbanistica generale* valutata in base al numero di abitanti

Il corrispettivo così determinato tiene conto del fatto che il presente piano si configura quale strumento di pianificazione di settore e non di pianificazione urbanistica generale e della preesistenza del Piano generale di Protezione Civile Comunale (PUC).

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale per i quali non è necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008.

L'appalto è aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice - anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI, **in quanto trattasi di attività di natura intellettuale**.

Divisione in lotti: Lotto unico. La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in considerazione del fatto che l'appalto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva) inoltre, non si rileva in tale modalità potenziali restrizioni di mercato né limitazioni all'accesso delle microimprese e delle piccole e

medie imprese.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geol. Monica Adamo, a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni ai seguenti contatti:

e-mail: monica.adamo@comune.napoli.it

La durata dell'appalto è di 18 mesi a far data dalla consegna del servizio.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale, esercizio 2023-2024.

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Premessa

Il sistema vulcanico flegreo, situato a nord-ovest della città di Napoli, è contraddistinto da una vasta area calderica caratterizzata dalla compresenza di numerosi crateri nonché dalla peculiare aleatorietà legata alla localizzazione delle bocche eruttive.

Studi recenti, tuttavia, identificano all'interno della caldera flegrea due aree principali a maggiore probabilità di apertura di future bocche eruttive. L'area a massima probabilità è localizzata grossomodo nella zona di Astroni-Agnano, mentre la seconda area per valori di probabilità è localizzata in corrispondenza di Averno – Monte Nuovo.

Accanto a ciò va considerata anche la possibilità di verificarsi di particolari fenomeni esplosivi, noti come esplosioni freatiche, in aree con intensa attività idrotermale (area Solfatara/Pisciarelli), o dove esistano significative disponibilità di acqua superficiale, quali ambienti lacustri (Agnano), laghi intra-craterici (Averno) e mare (Golfo di Pozzuoli).

L'evento eruttivo considerato quale scenario di riferimento per la pianificazione in esame configura una problematica di competenza nazionale, regionale e comunale.

L'appalto ha per oggetto il servizio relativo alla redazione, comprensiva di ogni parere previsto dalla normativa vigente in materia, ed alla diffusione del piano di esodo relativo al rischio vulcanico legato ai Campi Flegrei. Il servizio parte dagli elaborati già in possesso dell'ente che devono essere aggiornati e coordinati ai piani previsti, fra gli altri, dal Dipartimento Protezione Civile e dalla Regione Campania.

Assume particolare importanza la parte relativa alle modalità innovative di comunicazione del piano ai cittadini, nonché di partecipazione.

L'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con la redazione e lo sviluppo del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e delle attività connesse alla informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio dovrà essere effettuato avendo a riferimento il metodo Augustus e sarà volto a renderlo coerente con gli strumenti di programmazione vigenti.

La verifica e l'aggiornamento del Piano dovranno interessare, oltre alla parte introduttiva, le seguenti quattro parti fondamentali:

Parte I: dati di base;

Parte II: scenari degli eventi attesi;

Parte III: lineamenti della pianificazione;

Parte IV: modello di intervento.

Con riferimento alla Parte I, le attività affidate prevedono a cura dell'appaltatore l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi di base atti allo sviluppo dei diversi scenari di evacuazione. Fra questi:

- le informazioni aggiornate necessarie per contestualizzare il territorio di riferimento, con l'individuazione di dettaglio degli edifici con relativi dati descrittivi della popolazione residente da evacuare, con relativo dettaglio in ordine alle categorie fragili, la puntuale descrizione del sistema stradale con relativa geometria, il quadro del parco veicolante, il complesso degli edifici strategici, dei plessi ospedalieri, delle strutture scolastiche, dei vincoli e delle singolarità strutturali, etc.;
- la cartografia necessaria per sviluppare il Piano;
- gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli territoriali assunti a riferimento nella stesura del Piano di Protezione Civile, ivi compresi quelli connessi alla Pianificazione di Protezione Civile regionale con i relativi tematismi di allontanamento connessi al rischio vulcanico campi Flegrei ed alla Pianificazione di Protezione Civile provinciale.

Con riferimento ai **diversi scenari di evento** le attività di verifica, aggiornamento, redazione e integrazione dovranno riguardare:

- la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;
- la perimetrazione di dettaglio dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento con l'individuazione puntuale degli edifici, relativi dati di dettaglio della popolazione residente da evacuare, ed ogni altro elemento utile ad una compiuta e complessiva cognizione della sovrapposizione fra elementi di pericolosità, di vulnerabilità e fattori esposti;
- la valutazione preventiva del probabile danno a persone e/o cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Nell'ambito dei **Lineamenti della Pianificazione** vengono sviluppati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale, e quindi per la definizione del modello di intervento del Piano Comunale di protezione Civile.

In particolare, ivi si delineano gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di Protezione Civile subordinatamente ai diversi scenari e si indicano, al verificarsi dell'evento, le Componenti e le Strutture Operative designate alla gestione e superamento dell'emergenza.

Nell'ambito dei Lineamenti Pianificatori dovranno essere sviluppate, con idonee metodiche di simulazione trasportistica, le diverse fasi di esodo, sia con riferimento all'esodo assistito che all'esodo autonomo, con speciale riguardo all'identificazione dei cancelli di uscita e della viabilità da utilizzarsi per il raggiungimento delle aree di attesa e delle aree di incontro destinate ai residenti della zona rossa interna al Comune, all'individuazione/aggiornamento e gestione delle aree di attesa, da cui partono i mezzi pubblici su gomma per la popolazione che necessita di assistenza per l'allontanamento verso le aree di incontro, alla suddivisione del territorio comunale in settori ai fini dell'allontanamento con assegnazione della popolazione ai cancelli, percorsi interni ai territori comunali e priorità di allontanamento della cittadinanza (p.e. precedenza ai quartieri più prossimi ai cancelli, priorità all'allontanamento con mezzo pubblico...), l'informazione alla popolazione sulla pianificazione comunale, ed in particolare sulla dislocazione delle aree di attesa (anche predisponendo opportuna segnaletica di emergenza).

Ai fini dello sviluppo delle attività dianzi richiamate, l'appaltatore dovrà determinare una accurata stima dei flussi di domanda, produrre la costruzione del modello di offerta e del modello di interazione domanda/offerta, implementando i diversi scenari operativi.

Il **Modello di intervento** dovrà essere delineato sulla base degli scenari di evento ed articolato per

tipologia di livello di allerta. Il modello contemplerà l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale, le procedure, suddivise nelle fasi operative di preallerta, attenzione, preallarme e allarme, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, connesse a specifiche attività del Sindaco, dei presidi operativi/territoriali comunali e del C.O.C, nonché dei diversi Servizi tecnici comunale coinvolti per materia e/o territorio.

Inoltre, nei termini e nei modi richiesti dall'iter approvativo, l'Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell'accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse.

Costituisce parte integrante dell'appalto la fornitura di un modello interoperabile funzionale alla successiva implementazione di scenari operativi, con il supporto alla implementazione da parte degli operatori della Stazione Appaltante per un numero di anni minimo pari a 2.

4. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti dettagliati nel successivo paragrafo 8 del presente disciplinare:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alla precedente lett. f) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

In caso di raggruppamenti temporanei, in ragione di quanto previsto all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) è prevista la presenza del giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate **ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere)**;
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) **devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata, indicata in sede di registrazione, sia sulla piattaforma telematica.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art.46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara:

- anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa

- e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)).

8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

B. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

C. Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economico-finanziario - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice

I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII, e precisamente:

- a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a quello posto a base di gara.

Importo a base di gara	Requisito richiesto
€ 122.959,34	€ 122.959,34

Tale requisito di capacità economica-finanziaria viene richiesto a garanzia della solidità aziendale e stabilità aziendale dell'operatore economico, tenuto conto della particolare natura del servizio e della esigenza di assicurarne servizio continuativo ed efficiente.

Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto decennio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice:

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti, documentati, requisiti minimi, pena l'esclusione dalla gara:

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, delle seguenti prestazioni:

a) elaborazione di almeno un piano di esodo/allontanamento di Protezione Civile o di almeno due piani trasportistici (quali per esempio P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), P.G.T.U./P.U.T. (Piano Urbano del Traffico ex art. 36 del d.lgs. 285/1992), Piani di regolazione della mobilità e del traffico in condizioni ordinarie e/o straordinarie).

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lettera b) e c) del Codice si applica l'art.47 del Codice.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, o con autocertificazione da produrre ai sensi di legge;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

b) Il gruppo di lavoro minimo per lo svolgimento dell'incarico è composto da almeno n. 4 unità, con i requisiti di seguito specificati:

Ruolo	Requisiti	N. minimo
<i>Coordinatore del gruppo di progettazione/pianificazione</i>	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o in Pianificazione urbanistica e territoriale o Ingegneria Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10 anni	1
<i>Esperto in comunicazione</i>	Laurea magistrale o quinquennale in Scienze della comunicazione (o assimilabili) da almeno cinque anni	1
<i>Esperto in pianificazione dei trasporti</i>	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10 anni	1
<i>Esperto in progettazione dei</i>	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria	1

<i>sistemi di trasporto</i>	Abilitazione all'esercizio della professione Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 10 anni	
-----------------------------	---	--

Detti soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente o essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (iscritto all'albo professionale, con rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa su base annua, o munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Invece, per ciò che attiene l'esperto in comunicazione, lo stesso può essere anche un consulente o tale incarico può essere affidato in subappalto, fermo restando che in ogni caso deve essere indicato l'esperto in comunicazione, iscritto all'albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più competenze specialistiche, fermo restando che il numero complessivo dei diversi professionisti indicati deve essere almeno pari a 4 oltre, in caso di raggruppamenti temporanei, il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che pertanto non potrà ricoprire in via esclusiva il ruolo indicato nella tabella di cui sopra.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **8.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun

operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **8.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo** di cui al punto **8.1 lett. c)**, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al punto **8.2)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

In caso di raggruppamento orizzontale il **requisito relativo ai servizi** (piano di esodo/allontanamento di Protezione Civile o di almeno due piani trasportistici (quali per esempio P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), P.G.T.U./P.U.T. (Piano Urbano del Traffico ex art. 36 del d.lgs. 285/1992), Piani di regolazione della mobilità e del traffico in condizioni ordinarie e/o straordinarie), di cui al paragrafo **8.3** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il **requisito del gruppo di lavoro** di cui al punto **2** del par. **8.3** dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. **La figura del Coordinatore del gruppo di progettazione/pianificazione deve essere in capo alla capogruppo mandataria.**

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **8.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **8.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al punto **8.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. COMPROVA REQUISITI

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

Per la presente procedura di gara, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC attuativa n. 464 del 27 luglio 2022, deve essere effettuata attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 8.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

I concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi dell'art.49 del D.lgs.50/2016 con le modalità di cui all'art.62 comma 1 del D.P.R.207/2010.

11. DOCUMENTO PASSOE

Sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al servizio FVOE, secondo quanto disposto dalla **Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022**.

Lo stesso in scansione digitale dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE.

12. SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietato il subappalto.

Non sono considerate subappalto le seguenti attività che pertanto L'Affidatario potrà acquistare da fornitori terzi e/o comunque mediante sub-contratti: eventuali indagini o attività propedeutiche, il rilievo fotografico, le indagini sul campo eccetto l'organizzazione e il coordinamento, la stampa di materiale divulgativo e per la comunicazione, e in generale le attività prive di contenuto intellettuale, nonché altre eventuali attività individuate in sedi di chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nella fase precedente la formulazione delle offerte.

Si applica comunque quanto disposto dall'art. 105 d.lgs. 50/16, in tema di subcontratti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale

Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- un’unica Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- una distinta Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- una distinta Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo File non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale della singola Busta, non dovrà superare i 1 GB.

16. BUSTA A – CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra

forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) dell'art.45 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultima opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice; o in alternativa

b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in "Documentazione Amministrativa" sulla piattaforma telematica secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell'apposito campo, compilato e firmato digitalmente.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni -firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio *Autocertificazione* - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara elencata al par. 1.1 del presente disciplinare;
- 3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
- 4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 22.1 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- 7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53

comma 16/ter del Dlgs 165/2001. N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. **In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;**

- 10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- 11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X; (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.);
- 12) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale;
- 13) **di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure di non autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 14) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 16) **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 17) che in qualità di partecipante alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo, è presente quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, **precisandone il nominativo e indicando gli estremi dell'abilitazione e iscrizione albo;**
- 18) dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 2 dell'art 6.3 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo

professionale;

19) dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 24 e 25, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 17 e 18, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 2 del paragrafo 6.3 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate esecutrici, vanno inserite nell'apposito campo "Autocertificazione".

Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo "Autocertificazioni"

16.4 DOCUMENTAZIONE PREVISTA ALL'ART. 89 DEL CODICE, IN CASO DI AVVALIMENTO.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

16.5 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari a € 2.459,19 salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1.1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1.2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 1.3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 1.4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 1.5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

1.6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

1.7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

1.8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

1.9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

16.6 CONTRIBUTO ALL'ANAC

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Con la Delibera n. 621/2022 ANAC, per le procedure pubblicate tra il 1/01/2023 e il 31/03/2023 ha confermato le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità, mentre per quelle pubblicate a decorrere dal 1 aprile 2023 ha provveduto a ridefinire il contributo. Pertanto, considerato l'importo della gara, è esente dal contributo ANAC.

16.7 PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. **Il Patto d'Integrità, dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".**

16.8 DOCUMENTO PASSOE

Documento passoe sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente/ imprese ausiliarie/ tutti i soggetti interessati di cui all'art. 45 del codice, che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

17. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Con riferimento al criterio A **«Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (precedenti attività)»** indicato al punto 19.1:

Subcriteri A.1 **«Pianificazione svolta in precedenza»** e A.2 **«Percorso partecipato e informazione»**

- Relazione descrittiva dei servizi svolti in precedenza quali Piani di esodo/allontanamento di Protezione Civile, P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), P.G.T.U./P.U.T. (Piano Urbano del Traffico ex art. 36 del d.lgs. 285/1992), Piani di regolazione della mobilità e del traffico in condizioni ordinarie e/o straordinarie, piani e percorsi partecipati di informazione, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. La relazione descrittiva deve essere composta da massimo di 3 servizi, e da n. 5 cartelle in formato A4 per ogni servizio. **Ulteriori schede rispetto a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell'attribuzione del punteggio. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.**

- documentazione grafica o fotografica dei servizi indicati nella relazione descrittiva di cui al punto precedente formata da un numero massimo di 3 cartelle formato A3. **Ulteriori schede rispetto a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell'attribuzione del punteggio. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.**

Sarà valutata:

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante, in particolare, sarà considerato premiante aver svolto i servizi richiesti per piani di esodo e/o urbani attinenti alla mobilità e ai sistemi di trasporto;
- L'indicazione dei metodi utilizzati per il percorso partecipato con la cittadinanza o istituzioni e i metodi di informazione;
- Qualità e pregio tecnico degli incarichi svolti, in particolare in relazione a:
 - il valore economico dello studio;
 - la complessità delle problematiche affrontate e relative metodologie di approccio;
 - l'estensione dell'area oggetto di studio;

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc.);
- tipologia dei servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi;
- indicazione dei soggetti che hanno reso personalmente i servizi, che devono essere compresi tra quelli nominativamente indicati dal concorrente nella descrizione di struttura operativa (organigramma del gruppo di lavoro).
- date di inizio e ultimazione dei servizi.

La documentazione relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi deve essere sottoscritta digitalmente da ognuno dei soggetti che hanno eseguito il servizio e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.

Criterio B «**caratteristiche metodologiche dell'offerta ed organizzazione della commessa**» indicato al punto 19.1.

Subcriterio B.1 «*Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con i servizi richiesti*»

- descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- descrizione delle strategie, delle modalità e degli strumenti di partecipazione e coinvolgimento istituzionale, delineando un piano di comunicazione, coinvolgimento e disseminazione e indicando i target, le tematiche generali e quelle su cui fare degli approfondimenti specifici (come da Capitolato tecnico), i risultati da raggiungere, gli ambiti territoriali interessati, ecc.
- descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta;
- descrizione dei materiali da elaborare graficamente e stampare;
- descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi;
- descrizione degli strumenti di micro e/o macrosimulazione trasportistici e dei modelli ed algoritmi impiegati e del modello interoperabile funzionale al successivo aggiornamento di scenari operativi, con il supporto alla implementazione da parte degli operatori della Stazione Appaltante per un numero di anni minimo pari a 2.
- descrizione della proposta di organizzazione, funzionamento e gestione della pagina web dedicata alla partecipazione della cittadinanza.

Nell'ambito del subcriterio B.1 verranno valutati altresì i seguenti elementi:

«Dati di base» comprensivi di:

- descrizione delle metodologie con le quali verranno reperite le informazioni necessarie per contestualizzare il territorio nel quale si va ad intervenire, con l'individuazione di dettaglio degli edifici, dati descrittivi della popolazione residente da evacuare, la puntuale descrizione del sistema stradale con relativa geometria, il quadro del parco veicolante, etc.;
- indicazione della cartografia necessaria per sviluppare il Piano;
- descrizione dei riferimenti agli strumenti di pianificazione ai diversi livelli territoriali assunti a riferimento nella stesura del Piano di Protezione Civile, ivi compresi quelli connessi alla Pianificazione di Protezione Civile regionale con i relativi tematismi di allontanamento connessi al rischio vulcanico campi Flegrei ed alla Pianificazione di Protezione Civile provinciale, nonché del complessivo quadro normativo e regolatorio.

«Scenari degli eventi attesi» comprensivi di:

- descrizione delle metodologie di approccio con le quali si ipotizzerà ed implementerà la dinamica dell'evento;
- la perimetrazione di dettaglio dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento con l'individuazione puntuale degli edifici, relativi dati di dettaglio della popolazione residente da evacuare, ed ogni altro elemento utile ad una compiuta e complessiva cognizione della sovrapposizione fra elementi di pericolosità, di vulnerabilità e fattori esposti;

- descrizione delle metodologie che verranno utilizzate nella valutazione preventiva del probabile danno a persone e/o cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

«Lineamenti della Pianificazione»

Nell'ambito dei Lineamenti della Pianificazione dovranno essere sviluppati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale, e quindi per la definizione del modello di intervento del Piano Comunale di protezione Civile.

In particolare, ivi si delinearanno gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di Protezione Civile subordinatamente ai diversi scenari e si indicheranno, al verificarsi dell'evento, le Componenti e le Strutture Operative designate alla gestione e superamento dell'emergenza.

Nell'ambito dei Lineamenti Pianificatori dovranno essere sviluppate, con idonee metodiche di simulazione trasportistica, le diverse fasi di esodo, sia con riferimento all'esodo assistito che all'esodo autonomo, con speciale riguardo all'identificazione dei cancelli di uscita e della viabilità da utilizzarsi per il raggiungimento delle aree di attesa destinate ai residenti della zona rossa interna al Comune, all'individuazione/aggiornamento e gestione delle aree di attesa, da cui è prevista la partenza dei mezzi pubblici su gomma per la popolazione che necessita di assistenza per l'allontanamento verso le aree di incontro, alla suddivisione del territorio comunale in settori ai fini dell'allontanamento con assegnazione della popolazione ai cancelli, percorsi interni ai territori comunali e priorità di allontanamento della cittadinanza (p.e. precedenza ai quartieri più prossimi ai cancelli, priorità all'allontanamento con mezzo pubblico...), all'informazione alla popolazione sulla pianificazione comunale, ed in particolare sulla dislocazione delle aree di attesa e di incontro (anche predisponendo opportuna segnaletica di emergenza).

Ai fini dello sviluppo delle attività dianzi richiamate, l'appaltatore dovrà determinare una accurata stima dei flussi di domanda, produrre la costruzione del modello di offerta e del modello di interazione domanda/offerta, implementando i diversi scenari operativi, sia con riferimento all'esodo assistito che autonomo, e matrici O/D.

«Modello di intervento»

Il Modello di intervento dovrà essere delineato sulla base degli scenari di evento ed articolato per tipologia di livello di allerta. Il modello contemplerà l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale, le procedure, suddivise nelle fasi operative di preallerta, attenzione, preallarme e allarme, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, connesse a specifiche attività del Sindaco, dei presidi operativi/territoriali comunali e del C.O.C, nonché dei diversi Servizi tecnici comunale coinvolti per materia e/o territorio. L'incarico prevede anche il supporto e la redazione di tutti i materiali utili per l'adozione e l'approvazione del Piano, con le relative appendici, l'implementazione di pagina web dedicata, ed il supporto all'A.C. all'attività di partecipazione, divulgazione ed informazione alla cittadinanza connessa allo sviluppo delle diverse fasi del presente Piano. Inoltre, nei termini e nei modi richiesti dall'iter approvativo, l'Affidatario dovrà valutare le osservazioni e opposizioni pervenute e predisporre le controdeduzioni al fine dell'accoglimento, totale o parziale, o del rigetto delle stesse.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 30 cartelle in formato A4. Alla relazione possono essere allegati immagini, schemi o diagrammi per un massimo di 3 cartelle in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Subcriterio B.2 *“Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa. Qualificazione professionale ed esperienza dei componenti il team”:*

- descrizione della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta per l'esecuzione dell'incarico secondo quanto richiesto all'art. 8.3 del presente disciplinare, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali. Detta struttura dovrà essere coerente con il gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione alla gara (documentazione amministrativa). Il requisito minimo per la struttura tecnico-organizzativa risulta pari a numero 4 unità. Per ogni unità tecnica ulteriore verrà attribuito un ulteriore punto sino ad un massimo complessivo di 10 punti. In caso di mancato raggiungimento del requisito minimo, sia dal punto di vista numerico che dei requisiti, per la struttura tecnico-organizzativa come dettagliate nel paragrafo 19.1, non verrà attribuito alcun punteggio.

Subcriterio B.3 *“Fornitura di piattaforma open source, e supporto specialistico e formativo per un numero di anni minimo pari a 2”*:

Verrà assegnato un punteggio di 5 punti per la fornitura di piattaforma open source, e supporto specialistico e formativo per un numero di anni minimo pari a 2 e punteggio pari a 0 negli altri casi.

La piattaforma dovrà consentire l'implementazione di modelli software di micro e macrosimulazione trasportistica, sia in condizioni ordinarie che straordinarie, consentendo l'aggiornamento dei diversi scenari al variare delle condizioni al contorno nel tempo. Il modello consentirà di ottimizzare la distribuzione nel tempo e nello spazio delle diverse zone cittadine anche in relazione alle capacità dei nodi e della rete stradale.

Verrà assegnato un punteggio di 2.5 punti ulteriori per ogni anno di supporto specialistico successivo al secondo anno, fino ad un punteggio massimo di 5 punti.

Metodo di calcolo

Per ciascuna offerta (a) è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$V(a)_i = M(a)_i / M_{\max}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$M(a)_i$ = numero mesi complessivi dell'offerta del concorrente i-esimo;

M_{\max} = numero di mesi complessivi più basso dell'offerta più conveniente.

Il valore così ottenuto $V(a)_i$ sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al requisito del criterio C, in modo da poter completare la determinazione del Punteggio Tecnico PT. Esso sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

18. BUSTA C – CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere **firmata digitalmente** dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Essa deve contenere:

- **IL RIBASSO PERCENTUALE sull'importo a base d'asta;**

Il ribasso sarà valutato fino alla terza cifra decimale. In caso di offerte con un numero di cifre decimali maggiori si valuteranno solo le prime tre cifre decimali senza arrotondamento. In caso di discordanza tra prezzo e ribasso percentuale prevale il prezzo; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La stessa deve essere inserita nel campo obbligatorio "Offerta economica". La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo "Documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo"

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

19 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA)

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>80 punti</i>
Offerta economica	<i>10 punti</i>
Offerta tempo	<i>10 punti</i>
TOTALE	100

19. 1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata "Valore Criterio" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N.r subcri terio	Descrizione	Valore subcriterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
<i>A. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (precedenti attività)</i>				

A.1	Pianificazione	25	35	QL
A.2	Percorso partecipato e informazione	10		QL
<i>B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta ed organizzazione della commessa</i>				
B.1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con i servizi richiesti, comprensiva di dati di base, scenari degli eventi attesi, lineamenti della pianificazione, modello di intervento. Qualità, completezza, chiarezza, sintesi della relazione	25	45	QL
B.2	Adeguatezza della struttura operativa e tecnico-organizzativa. Qualificazione professionale ed esperienza dei componenti il team di soggetti incaricati, della redazione e sviluppo del piano di esodo comunale per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei e di tutte le attività connesse, ivi comprese quelle di informatizzazione, partecipazione, comunicazione, monitoraggio, etc. L'offerente potrà offrire un numero di tecnici aggiuntivo rispetto al numero minimo, pari a 4, adibiti alla commessa. Il punteggio verrà assegnato come segue: <ul style="list-style-type: none"> • 2 punti per ogni tecnico aggiuntivo rispetto al numero minimo pari a 4, fino ad un massimo di punti 10. • 0 punti in tutti gli altri casi. 	10		QN
B.3	Fornitura di piattaforma open source, e supporto specialistico e formativo per un numero di anni minimo pari a 2, ai fini dell'aggiornamento delle analisi di scenario. Verrà assegnato un punteggio di 5 punti per la fornitura di piattaforma open source, e supporto specialistico e formativo per un numero di anni minimo pari a 2 e punteggio pari a 0 negli altri casi. Verrà assegnato un punteggio di 2.5 punti ulteriori per ogni anno di supporto specialistico successivo al secondo anno, fino ad un punteggio massimo di 5 punti.	10		QN

TOT OFFERTA TECNICA (A+B)	80	
----------------------------------	-----------	--

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40/80 per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA /SUBCRITERI QUALITATIVI (QL)

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "QL" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai subcriteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Eccellente	1
Buono	0.80
Sufficiente	0.60
Mediocre	0.50
Scarso	0.30
Non valutabile o Assente	0.00

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

Offerta Economica

È attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Offerta Tempo

È attribuito all'elemento tempo un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare:

$$D_i = (T_a / T_{max})$$

dove:

D_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo per offerta tempo;

T_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

T_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI., per l'immediatezza e la celerità di applicazione rispetto alla numerosità dei criteri e sub criteri utilizzati.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

In particolare, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei valori soprariportati, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni criterio (i) e a ogni offerta (a) da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi V_{ai} , riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti alla terza cifra decimale (senza arrotondamento).

20. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Le operazioni di gara si svolgeranno da remoto nella data indicata dal bando di gara e nelle eventuali successive date comunicate agli operatori economici concorrenti attraverso la piattaforma.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto, collegandosi alla piattaforma telematica.

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli - approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del 01/12/2016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 -, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare

la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi la commissione giudicatrice - nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale - procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente paragrafo. In successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi sulla piattaforma telematica, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura e pubblicazione dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui al par. 8 del presente disciplinare.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida Anac n. 5 *"Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"*, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Nel caso di mancata operatività dell'Albo dei commissari istituito presso l'ANAC, si applica il regime transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi i componenti della commissione sono nominati con apposita Disposizione Dirigenziale, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP la commissione giudicatrice, che in seduta pubblica, procederà allo sblocco della documentazione concernente l'offerta tecnica per attestarne e validarne il contenuto dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, indi, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 19. In successiva seduta pubblica, la commissione procederà all'esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica abbia raggiunto la soglia di sbarramento; a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e allo sblocco della documentazione Offerta Economica dei concorrenti ammessi.

Se due o più concorrenti raggiungessero uguale punteggio, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; se i medesimi concorrenti, oltre ad aver raggiunto uguale punteggio, avessero offerto uguale prezzo, si procederà a sorteggio.

Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, verificate le condizioni di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, procederà alla verifica della congruità della migliore offerta sospettata di anomalia. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua dal RUP.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione, rientrando nella fattispecie in cui "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto le disposizioni in materia di:

27.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del *Protocollo di Legalità* sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it, unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Le clausole alle quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotte nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, le stesse sono rilevanti per gli effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

27.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

27.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "*Amministrazione trasparente*", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice

27.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse*" approva il documento denominato "*Patto di Integrità*" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dai partecipanti nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.